Numero registro generale 28505/2020
Numero sezionale 1475/2023
Numero di raccolta generale 15893/2023
Data pubblicazione 06/06/2023

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA	Presidente	Oggetto: ASSICURAZIONE DANNI
ENRICO SCODITTI	Consigliere	
CHIARA GRAZIOSI	Consigliere - Rel.	
STEFANIA TASSONE	Consigliere	Ud. 19/04/2023 CC
STEFANO GIAIME GUIZZI	Consigliere	Cron.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 28505/2020 R.G. proposto da:

Gentecheviaggia di Barca Antonino, domiciliata ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato D'Anna Guglielmo;

-ricorrente -

contro

Europ Assistance Italia S.p.A, elettivamente domiciliata in Roma Via Cristoforo Colombo 440 presso lo studio dell'avvocato Tassoni Sara, rappresentata e difesa dall'avvocato Vergani Roberto;

-controricorrente e ricor. inc. cond. –

Firmato Da: GRAZIANI MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: d5ac92004d0b2b537a6b0abe1b06c52
Firmato Da: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 45a4e94db57abcdd6818049c85e804bf

avverso la sentenza n. 633/2020 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, depositata il 21/7/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/4/2023 dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI:

Rilevato che:

Per quanto qui interessa, il Giudice di pace di Barcellona Pozzo di Gotto, con sentenza del 13 febbraio 2012, rigettava la domanda risarcitoria da pretesa vacanza rovinata proposta da Andrea Buemi e Idria Coppolino, in proprio e quali legali rappresentanti dei figli minorenni Claudio e Gianmarco Buemi nei confronti di Costa Crociere S.p.A. e di Gentecheviaggia di Barca Antonino, agenzia di viaggi che aveva chiamato, per esserne manlevata, la sua compagnia assicuratrice, Europ Assistance Italia S.p.A.

I Buemi/Coppolino proponevano appello principale, mentre Costa Crociere e Gentecheviaggia di Barca Antonino proponevano appello incidentale (sulle spese di lite); si costituiva anche la compagnia assicuratrice, resistendo all'appello principale.

Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con sentenza del 21 luglio 2020, accoglieva l'appello principale, condannando Costa Crociere e Antonino Barca a risarcire gli appellanti nella misura di euro 4.285, rigettando "la domanda di garanzia" del Barca nei confronti della compagnia.

Il Barca, sempre come titolare della suddetta agenzia di viaggi, sulla base di tre motivi ha proposto ricorso, notificato esclusivamente alla compagnia assicuratrice, che si è difesa con controricorso, includente, pur non essendo dichiarato nella intestazione, ricorso incidentale condizionato. Il ricorrente ha depositato memoria.

La trattazione è stata disposta ai sensi dell'articolo 380-bis.1 c.p.c.; il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni.

Firmato Da: GRAZIANI MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: d5ac92004d0b2b537a6b0abe1b06c52
Firmato Da: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 45a4e94db57abcdd6818049c85e804bf

Considerato che:

1. Prendendo le mosse dal ricorso principale, si osserva che il suo primo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione dell'articolo 1917 c.c.

Il Tribunale, nelle pagine 10-11 della sentenza, ha rigettato "la domanda di garanzia" osservando che la compagnia assicuratrice ha invocato l'articolo 26 delle condizioni generali del contratto, per cui l'assicuratore "si obbliga a tenere indenne l'Assicurato … per danni corporali, materiali e patrimoniali involontariamente cagionati ai propri clienti in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi descritti", e affermando che nel caso in esame la responsabilità del Barca "deriva dall'inadempimento degli obblighi informativi". Pertanto esula dal rischio garantito, "che espressamente si riferisce ai danni cagionati in conseguenza di un fatto accidentale e non in conseguenza di inesatto adempimento degli obblighi contrattuali".

Oppone il ricorrente che l'articolo 26, terzo comma, prevede: "L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere"; dunque il Tribunale ha ritenuto il "fatto accidentale" equivalente a caso fortuito o forza maggiore, così violando l'articolo 1917 c.c. Nel caso in esame "accidentale" va "inteso ed interpretato nel senso che l'assicurazione sia tenuta a risarcire i danni derivanti da fatto colposo con la sola esclusione del fatto doloso". Si cita giurisprudenza (come Cass. 20305/2019 e altre) per cui nell'assicurazione per responsabilità civile, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, sono coperte anche "alcune forme di colpa".

2. Il secondo motivo del ricorso principale denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 1362, 1363, 1366 e 1370 c.c., in ordine alla interpretazione sempre dell'articolo 26 delle condizioni generali del contratto assicurativo.

3. Il terzo motivo del ricorso principale denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., per avere

Firmato Da: GRAZIANI MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: d5ac92004d0b2b537a6b0abe1b06c52
Firmato Da: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 45a4e94db57abcdd6818049c85e804bf

il giudice d'appello condannato il ricorrente a rifondere alla compagnia assicuratrice le spese di ambo i gradi.

4. Riguardo allora al ricorso principale, per il primo motivo occorre anzitutto richiamare la giurisprudenza effettivamente pertinente.

La più recente delle pronunce massimate in tema è Cass. sez. 6-3, ord. 29 luglio 2022 n. 23762, la quale insegna che, nell'assicurazione di responsabilità civile, la clausola con cui l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questo sia tenuto a corrispondere come risarcimento di danni causati "*in conseguenza di un fatto accidentale*" non può intendersi nel senso che escluda la copertura assicurativa per i fatti colposi, perché "*tale interpretazione renderebbe nullo il contratto per inesistenza del rischio*" ai sensi dell'articolo 1895 c.c., "*non potendo mai sorgere alcuna responsabilità dell'assicurato dal caso fortuito*".

È più cauta l'impostazione di Cass. sez. 6-2, ord. 11 agosto 2017 n. 20070, la quale precisa che però è possibile una clausola che "*preveda la copertura dei danni a determinati gravi di colpa*"; e a questo arresto sono del tutto conformi l'invocata Cass. sez. 3, ord. 26 luglio 2019 n. 20305, Cass. sez. 3, 26 febbraio 2013 n. 4799, Cass. sez. 3, 28 febbraio 2008 n. 5273 e Cass. sez. 3, 10 aprile 1995 n. 418.

Comunque risulta chiaro che l'interpretazione del giudice d'appello è effettivamente erronea, perché appunto, come in effetti lamentano i ricorrenti, giunge a nullificare l'oggetto della protezione assicurativa e quindi del contratto. Il motivo merita dunque pieno accoglimento, e così assorbe il secondo motivo e anche il terzo che, in realtà, per il suo oggetto relativo alla condanna accessoria delle spese, costituisce un "non motivo".

5. Il ricorso incidentale condizionato che la compagnia assicuratrice ha presentato per l'ipotesi in cui quello principale - come in effetti è avvenuto - sia ritenuto fondato consiste, ad avviso della ricorrente, nel sottoporre al giudice di legittimità "anche le ulteriori … eccezioni già svolte in primo e secondo grado e tali da imporre in ogni caso la reiezione della domanda di manleva".

Firmato Da: GRAZIANI MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: d5ac92004d0b2b537a6b0abe1b06c52
Firmato Da: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 45a4e94db57abcdd6818049c85e804bf

Si afferma, dunque, che va ancora tenuto in conto "l'ulteriore limitazione posta in polizza e nelle relative condizioni in relazione non più alla fonte di danno ma alla natura stessa del danno indennizzabile: le indicate pattuizioni come riportate, individuano come unici danni non patrimoniali coperti da garanzia quelli corporali per morte o lesioni corporali, nonché come danni materiali quelli relativi alle cose, specificamente la distruzione o il deterioramento" non essendo nulla previsto invece per danni diversi, tra cui quello da vacanza rovinata, che sarebbe quindi "totalmente estraneo all'oggetto della polizza". Quindi "nulla sarà dovuto dall'esponente a titolo di risarcimento del danno esistenziale o da vacanza rovinata eventualmente accertato", ed è pure esclusa dalla copertura assicurativa "anche la somma eventualmente dovuta pari al minor valore della prestazione eseguita rispetto a quella dovuta". Invero dette clausole esprimono la valutazione dell'assicuratore quanto alla probabilità del verificarsi degli eventi che determinino la responsabilità dell'operatore turistico e la conseguente obbligazione indennità aria della compagnia, attenendo dunque all'oggetto del contratto; e si deve evidenziare "la ben diversa natura" tra la domanda attorea di risarcimento da inadempimento e "la diversa natura dell'obbligazione assicurativa che non solo esclude la copertura per il caso di inadempimento … ma ha esclusivamente natura indennitaria"; il tutto ferma l'applicazione della franchigia.

6. Il ricorso incidentale non è ammissibile, in quanto, come risulta dalla sintesi appena offerta del suo contenuto, questo consiste evidentemente in questioni rimaste assorbite nella impugnata decisione per cui sono semmai destinate a riemergere davanti al giudice di rinvio (si veda Cass. sez. 6-L, ord. 23 luglio 2018, n. 19503: "*Nel giudizio di cassazione, è inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito sollevi questioni che siano rimaste assorbite, ancorché in virtù del principio cd. della ragione più liquida, non essendo ravvisabile alcun rigetto implicito, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio.*").

Firmato Da: GRAZIANI MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: d5ac92004d0b2b537a6b0abe1b06c52
Firmato Da: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 45a4e94db57abcdd6818049c85e804bf

7. In conclusione, deve essere accolto il primo motivo del ricorso principale, di cui vengono assorbiti gli altri, e deve dichiararsi inammissibile l'incidentale, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese processuali, al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona di altro magistrato addetto all'ufficio.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri, e dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese processuali, al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona di altro magistrato addetto all'ufficio.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il 19 aprile 2023 nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.

Il Presidente

Raffaele Frasca

Firmato Da: GRAZIANI MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: d5ac92004d0b2b537a6b0abe1b06c52
Firmato Da: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 45a4e94db57abcdd6818049c85e804bf